

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1202-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE Arduino AGNELLI)

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro delle finanze

e col Ministro del tesoro

(V. Stampato Camera n. 1713)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1993*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione tra Italia e Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990, si discosta per alcuni aspetti dal modello-tipo degli accordi in materia di assistenza giudiziaria, poichè all'epoca in cui fu firmata l'ordinamento dello stato bulgaro era ancora improntato a principi ideologici che negavano l'economia di mercato. Pertanto dall'oggetto della convenzione sono escluse le materie rientranti nel diritto commerciale e in quello del lavoro.

È invece prevista l'assistenza giudiziaria in campo civile - incluso il diritto di famiglia - sulla base del principio generale

che i cittadini dei due Stati, che si trovino nel territorio dell'altro Stato, godono degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica di cui beneficiano i cittadini di quest'ultimo. Possono pertanto adire liberamente l'autorità giudiziaria e godono anche del gratuito patrocinio. È escluso inoltre che possa essere imposto il pagamento della *cautio judicatum solvi*.

È altresì disciplinato il reciproco riconoscimento delle sentenze e la loro esecuzione nell'ordinamento dell'altro Stato.

La Commissione ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Arduino AGNELLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

21 luglio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ABIS)

21 luglio 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.